



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma di essere titolare di sei buoni fruttiferi postali: 4 appartenenti alla serie Q e 2 appartenenti alla serie P/Q. Al momento della riscossione l'intermediario offriva un valore sensibilmente inferiore a quello riportato sul retro del titolo. Sostiene che valgono gli interessi riportati sul titolo nonché le decisioni dell'Arbitro bancario finanziario. Inoltre sui buoni non vi sarebbe alcun timbro che modifica i tassi ad eccezione dei due Q/P ove vi è un timbro illeggibile che non prevale sui tassi di interesse indicati e che lascia invariati anche quelli che vanno dal 21° al 30° anno.

Ricorre, pertanto, per ottenere il corretto ed integrale saggio degli interessi e rendimenti maturati (oltre il capitale investito), come previsto sui buoni e sino alla data di liquidazione degli stessi, il tutto oltre interessi dalle rispettive date di liquidazione.

L'intermediario ha controdedotto unicamente in relazione ai due buoni P/Q, evidenziando che gli stessi appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986. La tabella del decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%). Pertanto il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Detto decreto, definendo i saggi di interesse della nuova



serie istituita, ha disposto che gli Uffici Postali, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"). In particolare, l'art. 4 del citato decreto prevedeva che "Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi" mentre l'articolo 5 stabiliva che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q], oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P", emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". Sempre il Decreto prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione). Il Ricorrente e la loro dante causa erano a conoscenza sin dalla data del rilascio del buono che lo stesso apparteneva alla serie "Q" a motivo dell'apposizione del timbro sul fronte e sul retro del buono ed erano conseguentemente a conoscenza (o comunque avrebbero potuto avere conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza) della misura dei tassi di interesse dei buoni della serie "Q", né può ritenersi che abbia sottoscritto un buono senza neppure informarsi di quale fosse la resa del suo deposito, senza andare a verificare il D.M. 13.6.1986 pubblicato su Gazzetta Ufficiale che stabilisce i tassi di interesse del buono, senza chiedere chiarimenti all'intermediario. L'intermediario ha apposto il timbro contenente la indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12 %.

Il timbro si sostituisce a tutto quanto originariamente stampato sulla parte posteriore (o sul retro) del modulo del buono, essendo del tutto irragionevole ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del buono sopra cui è applicato, ad eccezione di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 avrebbe assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019). La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza. I diversi valori di rimborso calcolati da controparte derivano dalla errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n.4141/2015. Si sofferma poi su numerose decisioni giurisprudenziali.

Il ricorrente specifica che le controdeduzioni dell'intermediario sono totalmente inconferenti al caso di specie in quanto i buoni non riportano alcun timbro correttivo (al di là dei buoni



P/Q dove comunque risulta essere illeggibile). Evidenzia, inoltre, di non avere ancora potuto incassare alcuna somma, nemmeno quelle non contestate. Tale circostanza è da addebitare esclusivamente alla condotta tenuta dall'intermediario. In particolare, all'atto della presentazione dei buoni fruttiferi postali, l'intermediario ha subordinato l'incasso delle somme non contestate solo ed esclusivamente al ricevimento di una quietanza liberatoria che si trova sul retro di ciascuno dei predetti Buoni Fruttiferi Postali. In tale dichiarazione si pretende che il ricorrente dichiari di aver interamente ricevuto la somma a saldo del buono presentato, compresi gli interessi maturati, anche se tale circostanza non corrisponde al vero perché le somme offerte non vengono conteggiate tenendo conto delle condizioni stabilite sul retro di ciascun buono.

DIRITTO

Parte ricorrente deduce in giudizio n. 6 BFP (di cui deposita copia) di serie diverse: 1. £. 1.000.000 serie Q n° xxx.325; 2. £. 2.000.000 serie P (P/Q) n° xxx.920; 3. £. 500.000 serie P (P/Q) n° xxx.847; 4. £. 1.000.000 serie Q n° xxx.161; 5. £. 5.000.000 serie Q n° xxx.252; 6. £. 1.000.000 serie Q n° xxx.015.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, "il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

In relazione ai buoni serie P/Q si osserva quanto segue. I buoni in questione sono stati emessi in data 18.7.1986, successivamente all'entrata in vigore del DM 13.6.1986. Pertanto la serie Q era già stata istituita e i buoni emessi in questo periodo dovevano necessariamente fare parte della suddetta serie. Nel caso di specie, sono stati usati supporti cartacei della serie precedente, sfruttando la possibilità di correggere i tassi e la serie tramite timbri apposti dall'intermediario. Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario finanziario, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.

Questa interpretazione appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi Abf, che hanno avallato la soluzione più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno. Nel caso in esame, relativamente ai buoni P/Q, è visibile nei buoni di questo tipo la griglia a tergo riportante i saggi di interesse corretti in base a quanto previsto dal DM 13.6.86, fino al 20° anno. Peraltro non è previsto alcunché per quanto concerne gli interessi applicabili dal 21° al 30° anno, dovendosi per questo periodo applicare, in ossequio al principio dell'affidamento, i saggi letteralmente previsti sul titolo. In questi sensi e per questi titoli la domanda di parte ricorrente deve essere accolta, accertandosi il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi applicando i saggi riportati sui titoli, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione ai buoni serie Q si osserva che l'emissione risale al periodo 1988-1989; il buono è redatto su modulo della serie Q.

Premessi i principi generali sopra richiamati, occorre rammentare che:

- l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, n. 145 dispone espressamente che: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale";
- lo stesso principio trova conferma nella Risoluzione del 09/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, ove si afferma che "La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo".

Nel caso in esame, i ricorrenti non contestano esplicitamente l'applicazione delle ritenute, ma l'entità del rendimento spettante. Tuttavia, non essendovi altri dati e/o riferimenti proposti da parte ricorrente, il tema deve ritenersi concernere il trattamento fiscale dei buoni. In argomento, è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione 6142 del 3.4.2020, che ha statuito quanto segue: "in ordine al BFP della serie Q...può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale".

Per i buoni riferiti alla serie Q la domanda di parte ricorrente deve pertanto essere respinta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente ai titoli della serie QP, accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO